

STATUTO

della Società per Azioni "V-RETI S.P.A."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

La società è denominata: "V-RETI S.P.A."

Articolo 2 - SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Vicenza, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece all'Assemblea straordinaria dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1.

Articolo 3 - DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento.

Articolo 4 - OGGETTO

4.1. La società ha per oggetto l'esercizio, delle seguenti attività:

- realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e di altri prodotti energetici;
- distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas naturale o di altri prodotti energetici, come comunque definiti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e nel rispetto delle medesime, ivi compresa la gestione del relativo servizio pubblico e le operazioni fisiche di attivazione di nuove utenze, sospensione, riattivazione e distacco presso i clienti finali;
- pianificazione territoriale e valorizzazione del patrimonio industriale connesso alle attività di cui innanzi;
- gestione del sottosuolo
- engineering, progettazione e programmazione di interventi nel settore dell'energia, anche utilizzando nuove tecnologie;
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di energia elettrica, erogazione del gas; manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI, di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete;
- modulazione dei flussi di gas a media e bassa pressione;
- informazione sull'utilizzo corretto degli impianti

civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico;

4.2. Le predette attività sono svolte secondo le regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nel settore del gas e dell'energia elettrica secondo la normativa applicabile e dunque nel rispetto dei principi di economicità e redditività nonché della riservatezza dei dati aziendali e con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi: a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera.

4.3. La società ha, altresì, per oggetto l'esercizio dei diritti di proprietà delle reti per la trasmissione di energia elettrica ai fini dell'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione per la consegna agli utilizzatori. A tal fine la società potrà stipulare convenzioni per la disciplina di interventi di manutenzione e sviluppo delle reti di trasmissione e dei dispositivi di interconnessione con altre reti, nell'ambito del sistema nazionale di trasmissione di energia elettrica.

4.4 La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione del proprio fine sociale; pertanto, la Società potrà partecipare a gare d'appalto e procedure ad evidenza pubblica, in Italia e all'Estero, per l'affidamento di servizi ed attività rientranti nel proprio oggetto sociale. Potrà in tale ambito svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, nonché altre attività e servizi accessori, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge ed anche compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale o comunque strumentali, connesse o attinenti al medesimo.

4.5 Inoltre la Società potrà assumere - in via non prevalente e non a scopo di collocamento, purché ciò sia strumentale ed opportuno in vista del raggiungimento del proprio scopo sociale - partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in altre società, enti, associazioni, consorzi sia nazionali che esteri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio; potrà altresì, nei limiti di legge, prestare fidejussioni, avalli cambiari ed in genere garanzie reali o personali, anche in favore e nell'interesse di terzi. Sono in ogni caso tassativamente

escluse:

- l'attività di locazione finanziaria;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.lg. n. 385/1993 e successive modifiche;
- l'erogazione del credito al consumo, e ciò anche nell'ambito dei propri soci, secondo quanto disposto dal Ministero del Tesoro con decreto del 27 settembre 1991;
- le attività riservate previste dal d.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche - Testo unico dell'intermediazione finanziaria;
- le attività riservate previste dal d.lgs. n. 385/1993 e successive modifiche - Testo unico bancario;
- l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della L. n. 52/1991 e successive modifiche.

Articolo 5 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento a quello risultante dal registro delle imprese.

Articolo 6 - CAPITALE

6.1 Il capitale è di Euro 90.400.000,00 (novantamilioniquattrocentomila virgola zero zero) rappresentato da numero 90.400.000 (novantamilioniquattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.

6.2 Esso potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni privilegiate e comunque con azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

6.3 A liberazione dell'aumento potranno essere conferiti, oltre al denaro, beni in natura nonché crediti ai sensi di legge.

6.4 È consentita l'attribuzione di azioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

6.5 Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Articolo 7 - FINANZIAMENTI - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme

delibera assembleare.

Articolo 8 - AZIONI

8.1 Le azioni sono indivisibili e ciascuna azione dà diritto ad un voto.

8.2 Le azioni sono nominative.

8.3 Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

8.4 Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. cod. civ.; comunque tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

8.5 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

8.6 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

8.7 Per l'acquisto da parte della società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie, e per l'acquisto di azioni da parte di società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. o.c..

8.8 La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alla società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Articolo 9 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

9.1 Le azioni sono trasferibili previo gradimento espresso dall'Assemblea dei Soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione delle azioni da trasferire, deve essere comunicata all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata; l'Organo Amministrativo andrà a convocare secondo le modalità ordinarie l'Assemblea dei Soci che dovrà pronunciarsi, mediante apposita delibera, senza obbligo di motivazione; la decisione dell'Assemblea dei Soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. In caso di diniego del gradimento, qualora l'Organo Amministrativo su indicazione dell'Assemblea non

abbia indicato la volontà della Società o di un terzo o più terzi graditi che a parità di condizioni possano acquistare le partecipazioni del socio offerente, il socio alienante ha diritto di recedere secondo quanto previsto dagli artt. 2437 bis ss. c.c. È facoltà della Società, nel limite delle riserve disponibili di riscattare le azioni del Socio recedente, ovvero di attivare la procedura prevista dalle norme vigenti e di cui all'art. 2437 ter C.C.

Il valore delle azioni ai fini del recesso è determinato nella misura prevista dall'art. 2437-ter c.c. ed è comunicato dall'Organo amministrativo insieme alla decisione circa il gradimento.

Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle azioni, agli altri soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto a sensi del successivo punto 9.3.

9.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso o gratuito di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni, nei casi di cui ai precedenti punti 9.1 e 9.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) le azioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le azioni offerte non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire le azioni offerte in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Al termine di detto procedimento di verifica, è stabilito che:
 - a) ove il corrispettivo o il valore proposti dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'esperto;

b) ove il corrispettivo o il valore proposti dal proponente sia minore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Le spese della procedura di determinazione del prezzo sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o l'opzione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 (venti) per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

- Nel caso di vendita all'incanto a seguito di espropriazione o di vendita forzata, anche a seguito di fallimento, la vendita è priva di effetto se entro 10 (dieci) giorni all'aggiudicazione la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni e per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

9.4 Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

9.5 La cessione delle azioni e dei diritti di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia in forma scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

9.6 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario da parte del fiduciante) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 10 - ASSEMBLEA

10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

10.2 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'Organo Amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

10.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo ultimo

caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

10.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

10.5 In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c..

10.6 Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico convocare l'assemblea qualora, nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità provvedere.

Articolo 11 - COMPETENZE ASSEMBLEARI

11.1 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare in merito alle materie indicate dall'art. 2364 c.c., nonché sull'adozione del regolamento infragruppo disciplinante i rapporti tra le compagini societarie soggette alla società esercente l'attività di direzione e coordinamento sulla società ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c. (di seguito il "Regolamento"). La società capogruppo esercita i propri poteri di indirizzo e controllo garantendo il rispetto delle finalità di separazione funzionale definite dalla deliberazione Arera 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com.

11.2 L'Assemblea ordinaria è competente, ai sensi del punto 5) dell'art. 2364 c.c., garantendo il rispetto delle finalità di separazione funzionale:

- ad approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, redatto dal Gestore Indipendente e relativo alla gestione delle sue attività e allo sviluppo delle infrastrutture;

- nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione ad approvare il conferimento e l'ambito di deleghe ad un comitato esecutivo composto da alcuni amministratori o ad uno o più amministratori delegati.

11.3 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare in merito alle materie indicate dall'art. 2365 C.C. e in merito all'emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili.

11.4 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni ordinarie e convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

11.5 In relazione alle delibere che importano modificazione

dell'atto costitutivo e dello statuto trova applicazione l'art. 2436 c.c..

Articolo 12 - INTERVENTO DI ASSEMBLEA

12.1 L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

12.2 Non è invece necessario il previo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Articolo 13 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

13.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c..

13.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il, diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione della assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

14.1 La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;
- nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati.

14.2 Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.

14.3 L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

14.4 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

14.5 Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

14.6 In ogni caso il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 c.c.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

15.2 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, ovvero con pec o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

15.3 A titolo meramente esemplificativo si considerano mezzi idonei a garantire ai soci la prova dell'avvenuto ricevimento, oltre alla lettera raccomandata, anche il fax (munito del rapporto di ricezione) e la posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario).

15.4 Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

15.5 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

15.6 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

15.7 Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

15.8 Nell'ipotesi di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 16 - VIDEO ASSEMBLEA

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare

alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 17 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si costituisce e delibera a norma di quanto dispongono gli artt. 2368 e 2369 C.C.

Articolo 18 - SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non è ammesso il voto segreto.

Articolo 19 - ORGANIZZAZIONE

Il sistema di amministrazione e controllo adottato prevede, alternativamente, su decisione dei soci, la presenza di Amministratore Unico o di Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale ed è regolato dalla sezione VI bis, capo V, titolo V del libro V del Codice Civile, paragrafi nn. 2, 3 e 4.

Articolo 20 - AMMINISTRAZIONE

20.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'Organo Amministratore.

20.2 L'Assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e provvede alla nomina dello stesso tra soggetti che abbiano previamente attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche anche ai sensi della deliberazione Arera 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com.

20.3 I componenti dell'Organo Amministrativo, si tratti di Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione:

- a) possono essere anche non soci e possono essere persone giuridiche;
- b) durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, salvi i divieti di legge;
- c) nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di

amministrazione. Spetterà agli Amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione;

d) qualora venga a cessare l'Amministratore Unico o vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione viene convocata d'urgenza, entro 15 giorni, dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione;

e) sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., salvo diversa delibera Assembleare.

20.4 Non possono essere componenti del consiglio di amministrazione:

a) coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata - per come attualmente definita dalla deliberazione Arera 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com - responsabili, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia elettrica o del gas naturale, della loro produzione, acquisto e vendita all'ingrosso, della vendita a clienti finali, liberi o tutelati;

b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) coloro che sono legati ad altre società dell'impresa verticalmente integrata - per come definita dalla deliberazione Arera 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com - da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza;

d) coloro che detengono, direttamente o indirettamente, interessi economici in attività diverse svolte dall'impresa verticalmente integrata, per come definita dalla deliberazione Arera 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com, da quelle cui è preposto il Gestore Indipendente.

Articolo 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso sia nominato il Consiglio di Amministrazione, il funzionamento del Consiglio è così regolato:

A - Presidenza

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati dall'assemblea; il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Qualora la società conferisca autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di cui al comma 4.1 del Testo integrato di "Unbundling Funzionale" - Allegato A alla deliberazione Arera 22 giugno 2015, n. 296/2015/R/com,

separandole amministrativamente da tutte le altre attività, la relativa amministrazione è affidata ad un Gestore Indipendente, nominato tramite delibera adottata dall'organo amministrativo dell'impresa. Il Gestore Indipendente è investito di tutti i poteri allo stesso attribuiti dalla normativa vigente e garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Sono componenti del Gestore Indipendente i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa ed il personale con funzioni dirigenziali apicali, che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa "unbundling".

La società può prevedere che non tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa siano componenti del Gestore Indipendente, conferendo il relativo incarico ad un comitato esecutivo o, in alternativa, ad un amministratore delegato (c.d. "modalità derogatoria"). In tal caso, il Gestore Indipendente nominato dalla società esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali ed organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture dell'attività che amministra.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata ovvero pec o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza da spediti almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso sono valide le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente, qualora sia stato nominato,

o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;

c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Delega di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e l'eventuale modalità di esercizio della delega, previa autorizzazione sulla base dell'art. 11 del presente statuto e nel rispetto delle direttive impartite da parte della società esercente l'attività di direzione e coordinamento sulla società ai sensi degli artt. 2497 e seguenti c.c., nonché del Regolamento.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di delegare un proprio componente ad adottare atti di urgenza altrimenti di competenza del Consiglio stesso e/o del Consigliere Delegato e, predeterminandone gli ambiti

d'intervento e nel rispetto dell'art. 2381 c.c..

In tale caso il soggetto delegato dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione in ordine agli atti d'urgenza assunti, nella prima seduta e, comunque, entro dieci giorni dalla loro adozione.

Per quanto riguarda i rapporti tra deleganti e delegati e i rispettivi ruoli, trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c., nel termine massimo di 90 giorni in luogo dei 180 giorni.

Le cariche di Presidente (o di Vice) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Articolo 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo Amministrativo spetta la gestione dell'impresa societaria. Tale organo è, pertanto, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 23 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

23.1 La rappresentanza della società e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni, ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

23.2 La rappresentanza della società e la firma sociale spettano, in via disgiunta rispetto all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al Consigliere Delegato relativamente all'esercizio delle deleghe a questo attribuite.

23.3 Il potere di rappresentanza così attribuito è generale.

23.4 L'Organo Amministrativo può nominare direttori amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Articolo 24 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 All'Amministratore Unico o, nel caso in cui sia nominato il Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno, qualora tale riparto non sia già stato deliberato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 25 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1 Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi, soci o non soci, e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge.

25.2 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

25.3 Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti e pertanto, a norma dell'art. 2409 bis ultimo comma c.c., sarà necessariamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo quanto previsto nel penultimo comma del presente articolo.

25.4 Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

25.5 L'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, potrà deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

25.6 Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti incaricato/a non potrà svolgere a favore della società o delle società dalla stessa controllate, né direttamente né indirettamente attraverso la propria rete, attività diverse (di assistenza, consulenza, ...) dalla revisione legale dei conti.

Articolo 26 - RECESSO

26.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alla deliberazioni riguardanti: la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività delle società; la trasformazione della società, il trasferimento della sede all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto; la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, le modificazioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

26.2 Essendo la società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..

26.3 È espressamente escluso invece il recesso in caso di proroga del termine e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

26.4 Il recesso è consentito secondo le modalità previste dalla legge, all'art.2437 bis c.c.. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

26.5 I criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono quelli previsti dagli artt. 2437 ter c.c. e 2437 quater c.c..

Articolo 27 - BILANCIO

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

27.3 Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso la società sia tenuta al bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione le ragioni della dilazione.

Articolo 28 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

28.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

28.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

28.3 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

28.4 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

28.5 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge (artt. 2484 e ss c.c.).

29.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

29.3 Si applicano le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile.

Articolo 30 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie, che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno di esclusiva competenza del Foro di Verona.

Articolo 31 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto

non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Articolo 32

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

A tal riguardo si precisa che riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis c.c., non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente Statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

F.to Alessandro Montagna

F.to Daniela Ambrosi

F.to Claudio Berlino notaio